

COMUNE DI SENIGALLIA Rep. 22782

PROVINCIA DI ANCONA

--==oOo==--

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “VIVERE VERDE”.**

CIG: B864986C77 – CUI: S00332510429202500005

**Impresa: TENNIS TEAM SENIGALLIA – SOCIETÀ SPORTIVA DI-
LETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

Importo contrattuale: € 265.516,10 + IVA

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventisei il giorno ventidue del mese di gennaio nella Residenza Comunale, avanti a me, Dott.ssa Claudia Conti, Segretario Generale del Comune di Senigallia, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l’assistenza dei testimoni per avervi le parti con il mio consenso espressamente rinunciato sono presenti i signori:

DOTT.SSA SARA SATURNI [REDACTED], che interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del **COMUNE DI SENIGALLIA (C.F. 00332510429)** che rappresenta, in virtù del Decreto del Sindaco n. 984 del 28/12/2023, nella sua qualità di Responsabile dell’Area 8 Cultura – Educazione / Formazione – Politiche giovanili – Politiche sportive, di seguito denominato “Concedente” o “Stazione Appaltante”;

SIG. GIUSEPPE BEVILACQUA [REDACTED] che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante del **TENNIS TEAM SENIGALLIA – SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A**

RESPONSABILITÀ LIMITATA (C.F./partita I.V.A. 01336210420), con sede in Senigallia (AN), Via Bramante snc, numero di iscrizione 01336210420 nel Registro delle Imprese delle Marche, di seguito denominato “Concessionario”;
(di seguito, congiuntamente, “le Parti”)
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono certo.

PREMESSO

- che l’Ente ha la necessità di affidare la concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo denominato “Vivere Verde”, sito in Via Bramante s.n.c., Senigallia (AN);

- che allo scopo è stato redatto il progetto di concessione di cui si tratta del valore complessivo di € 397.362,00 per la durata di 12 mesi con possibilità di proroga ai sensi dell’art. 120 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per un massimo di ulteriori 6 mesi;

- che gli elaborati progettuali sono stati approvati dal Responsabile dell’Area 8 con Determinazione n. 1329 del 22/09/2025;

- che con Determinazione n. 1359 del 25/09/2025 del Responsabile dell’Area 5 Contratti – Vicesegreteria – CUC – Patrimonio – Progetti strategici – Bandi europei sono stati approvati gli atti di gara ed è stato avviato il procedimento per la stipula del contratto di concessione in oggetto, mediante procedura di gara aperta da svolgersi con applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- che con Determinazione n. 1514 del 28/10/2025 del Responsabile dell’Area

5 è stato nominato il Seggio di gara e con successiva Determinazione n. 1570

del 04/11/2025 è stata nominata la Commissione giudicatrice;

- che con Determinazione n. 1628 del 18/11/2025 del Responsabile dell'Area

5 la concessione in oggetto è stata aggiudicata al Tennis Team Senigallia –

società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (C.F./partita I.V.A.

01336210420), con sede legale in Senigallia (AN), Via Bramante snc, il quale

si è dichiarato disponibile ad eseguire le prestazioni richieste alle condizioni

indicate nella documentazione di gara dietro un canone di concessione annuale

di Euro 6.689,10 oltre IVA;

- che con successiva Determinazione n. 1642 del 20/11/2025 del Responsabile

dell'Area 8 Cultura – Educazione/Formazione – Politiche giovanili – Politiche

sportive si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva ed efficace della conces-

sione disposta con la predetta Determinazione n. 1628 del 18/11/2025;

- che il Concessionario ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991, la

dichiarazione relativa alla composizione societaria acquisita al protocollo ge-

nerale del Comune di Senigallia al n. 70817 del 05/12/2025;

- che è in corso di acquisizione la comunicazione antimafia essendo stata inse-

rita in data 23/12/2025 prot. PR_ANUTG_Ingresso_0175587_20251223;

- che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione apposta dal

Responsabile sopra citato, il quale lo approva.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Le Parti, così come specificate, dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa come parte integrante del presente atto.

2. La Stazione Appaltante concede al Concessionario, che accetta senza riserva

alcuna, la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato "Vivere Verde", sito in Senigallia (AN), Via Bramante snc, CIG: B864986C77, come meglio individuato all'art. 1 e all'art. 3 del Capitolato Speciale nonché nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "B".

3. Il Concessionario si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del presente contratto è pari a 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.

È fatto salvo l'esercizio della proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente al verificarsi delle condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e comunque per un massimo di 6 (sei) mesi.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

1. Il valore del presente contratto è pari ad euro 265.516,10 (duecentosessantacinquemilacinquecentosedici/10) al netto dell'I.V.A., salvo l'eventuale opzione di prosecuzione contrattuale.

2. Si dà atto che il Concessionario ha offerto il canone di concessione annuale di Euro 6.689,10 oltre IVA.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

a. il capitolato speciale;

b. Piano economico finanziario (PEF);

c. l'offerta tecnica;

d. l'offerta economica;

che vengono controfirmati dai contraenti e conservati agli atti della Stazione Appaltante.

2. La concessione viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e oneri risultanti dal Capitolato Speciale che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e alle condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Lo svolgimento del servizio oggetto della presente concessione avverrà nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal Capitolato Speciale e in particolare dagli artt. 2 "*Finalità*", 6 "*Luogo di esecuzione delle prestazioni*", 7 "*Obblighi del concessionario*", 7.1 "*Obblighi contrattuali*", 7.2 "*Obblighi di rendicontazione*", 7.3 "*Obblighi assicurativi*", 7.4 "*Garanzia definitiva*", 8 "*Manutenzione*", 9 "*Obblighi di sicurezza*", 10 "*Obblighi di programmazione, gestione e comunicazione attività sportive*", 13 "*Regime per la pubblicità*" e 14 "*Penali*" del medesimo.

2. Si dà atto che il Concessionario è tenuto tra l'altro al pagamento del canone concessorio annuale di € 6.689,10 (seimilaseicentottantanove/10) oltre IVA come stabilito all'art. 5 del Capitolato speciale e avendo il Concessionario offerto il rialzo del 10 % sull'importo posto a base d'asta di € 6.081,00.

Si dà atto che il Concessionario si obbliga al pagamento all'Ente concedente dei costi relativi alle utenze per un importo di € 24.324,00 oltre IVA (€ 29.675,28 IVA inclusa).

ART. 6 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario ha eletto domicilio presso Senigallia (AN), Via Bramante snc, c/o il circolo sportivo tennis.

2. Le Parti dichiarano, ai sensi di legge, i propri domicili elettronici ai rispettivi indirizzi di PEC:

Comune di Senigallia: comune.senigallia@emarche.it

Concessionario: tennisteamsenigallia@sicurezzapostale.it.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. A pena di nullità assoluta del contratto, il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13/8/2010.

2. I pagamenti a favore del Concessionario saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale presso la Banca Intesa San Paolo - filiale di Senigallia sita in Piazza del Duca, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

4. Il Concessionario, con nota prot. n. 70817 del 05/12/2025, acquisita digitalmente e allegata al presente atto sotto la lettera "A", ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità della persona delegata ad operare

sul conto stesso, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136 del 13/8/2010.

Il Concessionario si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la sopracitata comunicazione.

5. Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

ART. 8 - PENALI

1. L'inosservanza degli obblighi contrattualmente previsti sarà oggetto di specifica contestazione al Concessionario. Per l'applicazione delle penali, si fa esplicito rinvio a quanto stabilito dall'art. 14 "Penali" del Capitolato Speciale, che qui deve intendersi integralmente trascritto.

ART. 9 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento.

2. Si dà atto che il Concessionario ha dichiarato in sede di offerta i seguenti costi per la manodopera e per la sicurezza sul lavoro: costo della manodopera € 0,00 (zero/00), costi per la sicurezza € 3.000,00 (tremila/00).

3. Il Concessionario ha dichiarato di applicare il seguente Contratto Collettivo: CCNL per i lavoratori dello sport e di non avere, al momento della presentazione dell'offerta, personale dipendente e pertanto dichiara di non essere tenuto agli obblighi di cui alla Legge n.68/1999.

4. Il Concessionario, qualora assuma personale dipendente sarà obbligato a:
- provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti

dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;

- provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 12/3/1999, n. 68;

- esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento delle prestazioni da parte del personale impiegato;

- provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti del personale dell'Amministrazione.

Inoltre, il Concessionario, qualora assuma personale per l'esecuzione del presente contratto, sarà tenuto a provvedere all'assunzione di personale giovanile di età inferiore a 36 anni o di personale femminile nella misura minima del 30%.

ART. 10 - PAGAMENTI

1. I pagamenti avverranno secondo quanto disposto dall'art. 16 del Capitolato Speciale.

ART. 11 - CONTROVERSIE

1. Per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e non risolte attraverso il ricorso all'accordo bonario, si ricorrerà alla giustizia ordinaria - Tribunale competente di Ancona.

ART. 12 - SUBCONCESSIONE

1. È vietata la cessione del presente contratto come stabilito dall'art. 15 del Capitolato speciale.

2. Ai fini della subconcessione si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del Capitolato Speciale.

3. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, il Concessionario nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti inserisce, a pena di nullità assoluta,

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136.

4. Si dà atto che il Concessionario, in sede di offerta, ha dichiarato di non voler subappaltare e dunque il subaffidamento è vietato.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria numero 450146224 emessa in data 10/12/2025, rilasciata dalla Società Generali Italia S.p.A., per l'importo di euro 13.275,81, pari al 5 % dell'importo contrattuale, determinato ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

2. Ai sensi del presente atto la garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante procede alla sua escussione, anche parziale.

3. Il Concessionario ha presentato polizza assicurativa R.C.T. n. 450146278 rilasciata in data 16/12/2025 da Generali Italia S.p.A., in corso di validità, come indicato all'art. 7.3 del Capitolato speciale.

4. Il Concessionario ha altresì presentato polizza n. 450146296 rilasciata in data 17/12/2025 da Generali Italia S.p.A., per il rischio di incendio, danni diretti e rischio locativo, in corso di validità, come indicato all'art. 7.3 del capitolato speciale.

ART. 14 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei suoi allegati, quali parte integrante dello stesso, si intendono integralmente richiamate

e sottoscritte le norme legislative e tutte le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, contratti collettivi e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 15 - ASSENZA DI CAUSA INTERDITTIVA ALLA STIPULA

DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti del Concessionario medesimo.

ART. 16 - ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI E ALTRE

CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il responsabile dell'Area Funzionale n. 8 Cultura – Educazione / Formazione – Politiche giovanili – Politiche sportive, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del d.p.r. n. 445/2000:
“Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro:
- di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del DPR 62/2013, 5 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigallia e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

- che non ricorrono gli obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r.

62/2013 e 6 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigallia;

- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R.

n. 62/2013 e all'art. 16 del citato codice di comportamento del Comune di Senigallia;

- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'articolo 35 bis del d.lgs.

165/2001 e successive modificazioni".

ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese inerenti o conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata o esclusa, sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Si dà atto che il presente contratto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell'art. 27-bis dell'allegato B al DPR 26/10/1972 n. 642 in quanto trattasi di associazione sportiva dilettantistica.

Del presente contratto, sottoscritto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le Parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI

1. I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.lgs. 101/2018, saranno trattati dal Comune di Senigallia, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto

contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

2. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

ART. 19 - RISERVATEZZA

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..


E richiesto io Segretario Generale - Ufficiale rogante - ho ricevuto questo atto che è stato da me letto a video alle parti contraenti, che lo riconoscono conforme alla volontà manifestatami e che rinunciano alla lettura degli allegati per averne già presa conoscenza.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su dodici pagine intere e otto righe della tredicesima, oltre agli allegati, viene, alla mia presenza e vista, dalle parti con me sottoscritto ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 con firme digitali, la cui validità è stata da me accertata.

Per il Comune di Senigallia, Dott.ssa Sara Saturni

Per il Concessionario, Sig. Giuseppe Bevilacqua

Il Segretario Generale, Dott.ssa Claudia Conti



N=4842500

E=2375400

1 Particella: 1325

Comune: (AN) SENIGALLIA
Foglio: 5 All: B
Scala originale: 1:1000
Dimensione cornice: 267.000 x 189.000 m. Protocollo pratica T46338/2025
12-Set-2025 9:49:17